

(N. 519)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 luglio 1949 (V. Stampato N. 624-Urgenza)

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 LUGLIO 1949

Modifiche alle disposizioni dell'articolo 130 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 130 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con l'articolo 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

« Il sindaco e gli assessori che abbiano partecipato alle gestioni sulle quali il Consiglio comunale sia chiamato a deliberare, non possono presiedere le adunanze convocate per discutere e deliberare sul conto consuntivo o il rendiconto - previsto dall'articolo 141 - delle stesse gestioni.

« Il Consiglio elegge un Presidente temporaneo ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.